

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°89 del 25/10/2011



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI



ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI



REGOLAMENTO

PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

ARRECATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA E

ZOOTECNICA DALLA FAUNA SELVATICA

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

L'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, istituito sensi della L.R. Lazio n. 29 del 1997, dell'art.11 comma 2/b e 2/d e dell'art.14 della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per la prevenzione e salvaguardia delle produzioni agricole e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali attraverso la possibilità di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole stesse e alle opere ad esse correlate nonché, ai pascoli e al patrimonio zootecnico.

ART. 2 – Finalità e scopi

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare l'accesso al diritto di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli nonché, al patrimonio zootecnico.

Tale iniziativa si informa e si caratterizza per:

- riconoscere a chiunque abbia subito un danno da fauna selvatica attraverso la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un indennizzo e cioè una somma a titolo di riparazione del danno subito ma non correlata al danno effettivo;
- soddisfare il crescente interesse verso le iniziative che l'Ente attua nell'ambito dei propri fini istituzionali a tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- costituire un incentivo all'imprenditoria locale a produrre beni e servizi nel rispetto delle vocazioni del territorio e dell'ambiente;
- contribuire a preservare e promuovere le tradizioni e la cultura del territorio;
- costituire un momento di rilevante interesse per la promozione e consolidamento dell'immagine e del ruolo del Parco;

Ha diritto ad un indennizzo, in attuazione del comma 4, punto d, dell'art. 42 della legge regionale n. 17/95 e del comma 1, dell'art. 34 della legge regionale n. 29/97, chiunque abbia subito danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio zootecnico, alle opere e infrastrutture

avvenuti all'interno dell'area protetta, nonché dei monumenti naturali affidati alla gestione dell'Ente, previo accertamento e valutazione del danno medesimo.

ART. 3 – Tipologia di danno

Sono ammessi ad indennizzo i seguenti danni:

- a) danni alle colture agrarie: oliveti, frutteti, vigneti, orti, seminativi, erbai, prati, prati-pascolo, pascoli, regolarmente coltivati e/o utilizzati secondo le consuetudini della Buona Pratica Agricola.
- b) danni alle opere ed agli impianti approntate sui fondi agricoli (es. strade, recinzioni, muretti a secco, sistemi irrigui, ecc.).
- c) danni al bestiame regolarmente registrato.

ART. 4 – Entità dell'indennizzo

L'indennizzo è determinato sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno.

In caso di eventi dannosi per i quali l'importo dell'indennizzo risulti superiore a € 10.000,00 la rifusione economica sarà riconosciuta solo dopo l'esame diretto del Dirigente preposto o del Direttore.

ART. 5 - Procedimenti di stima

L'indennizzo, per quanto non contemplato nel presente regolamento, sarà calcolato secondo le procedure generali dell'Estimo Agrario.

Salvo quanto specificato nel successivo art. 8, e fermo restando le definizioni e le procedure dell'Estimo, valgono i seguenti principi generali:

- a) i valori economici da applicare per l'indennizzo dei danni sui frutti pendenti sono quelli riscontrati sui mercuriali della Camera di Commercio Provinciale, con riferimento all'ultimo mercuriale pubblicato; per le produzioni agricole non contemplate nei mercuriali di cui sopra, ci si avvale dei valori di mercato all'origine effettivamente praticati in zona o a quelli rilevati dal Ministero dello sviluppo economico .
- b) i prezzi da applicare per l'indennizzo dei danni al bestiame sono quello riscontrati sui mercuriali della Camera di Commercio Provinciale, con riferimento all'ultimo mercuriale pubblicato;

- c) per le produzioni biologiche certificate, qualora i mercuriali di cui alla lettera a o b, non riportino tali prezzi effettivi, sarà applicata una maggiorazione del 30%;
- d) i prezzi da applicare per l'indennizzo dei danni sulle anticipazioni colturali sono quelli determinati in base alle tariffe dei contoterzisti o dai tariffari della Regione Lazio vigenti;
- e) per le produzioni vegetali saranno utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi riscontrati dall'ISTAT negli ultimi 3 anni;

L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei capi di bestiame danneggiati per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna selvatica.

ART. 6 – Denuncia del danno alle colture, alle opere o agli impianti e iter del procedimento

Chiunque subisca un danno alle colture, alle opere o agli impianti approntate sui fondi agricoli ed intenda chiedere l'indennizzo previsto dal presente regolamento, dovrà presentare presso la sede dell'Ente o gli uffici periferici dello stesso, od inviare a mezzo fax o raccomandata A.R., apposito modulo di denuncia di danno subito, reperibile presso gli stessi uffici, presso le sedi comunali o presso il sito del Parco dei Monti Aurunci, compilato e corredato degli allegati in esso specificati entro 5 giorni dalla scoperta del danno, o comunque in tempo utile per l'accertamento dello stesso.

Alla denuncia del danno può essere allegata una documentazione fotografica, o altre indicazioni utili all'accertamento del medesimo, la qual cosa non esclude la necessità di accertamento mediante sopralluogo.

Previo accordo fra le parti, le richieste di indennizzo dei danni successivi al primo saranno considerate come integrazioni alla prima domanda e pertanto i danni saranno cumulati.

Entro 30 giorni dal recepimento della domanda, l'Ente provvederà ad inoltrare comunicazione scritta, anche in fase di sopralluogo, di avvio del procedimento al richiedente, precisando altresì le, eventuali, integrazioni da fornire a corredo dell'istanza di indennizzo.

Eventuali carenze di documentazione sospendono il decorrere dei tempi previsti per ultimare il procedimento amministrativo, trascorsi 60 giorni dalla

richiesta di documentazione integrativa senza aver ricevuto risposte il procedimento sarà chiuso ed archiviato.

L'Ente è tenuto ad avviare le procedure per l'accertamento del danno nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 30° giorno dalla segnalazione dello stesso, fatto salvo diverso accordo fra le parti.

Previo accordo fra le parti l'accertamento potrà essere effettuato anche oltre il 30° giorno dalla denuncia.

La richiesta di concessione dell'indennizzo sarà verificata dal Parco con personale proprio o all'uopo incaricato, pertanto a seguito di comunicazioni, l'Ente provvederà ad effettuare apposito sopralluogo congiunto, con il richiedente o suo delegato, per l'accertamento e la valutazione del danno.

Durante tale sopralluogo verrà redatto un verbale nel quale, su richiesta saranno altresì evidenziate eventuali osservazioni e precisazioni dell'istante.

La ripetizione del danno, soprattutto nel medesimo luogo, può autorizzare il Parco a suggerire e se del caso, imporre, adeguate misure di prevenzione da mettere in atto anche con il contributo dello stesso Ente. La non ottemperanza delle richiamate misure di prevenzione da parte del destinatario del provvedimento, non comporta l'obbligo dell'Ente di corrispondere l'indennizzo stesso.

La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà determinata con atto di determinazione del Direttore dell'Ente o suo delegato, che dovrà predisporre inoltre gli atti di liquidazione entro sessanta giorni dall'ultimazione delle procedure e, fatto salva la disponibilità dei fondi.

ART. 7 – Denuncia del danno al bestiame e iter del procedimento

Chiunque subisca un danno al bestiame ed intenda chiedere l'indennizzo previsto dal presente regolamento, dovrà munirsi di apposita certificazione redatta da un medico veterinario in servizio presso l'ASL di zona o dal personale appositamente incaricato dal Parco.

Qualora il personale della ASL o del Parco non possa procedere al sopralluogo, su autorizzazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza, il titolare del bestiame potrà servirsi di un medico veterinario di propria fiducia.

La segnalazione al personale incaricato dell'accertamento dell'evento predatorio da fauna selvatica, dovrà avvenire, anche telefonicamente, entro le 24 ore dal ritrovamento della carcassa.

L'accertamento del danno da parte del personale addetto deve essere espletato entro le 48 ore dalla segnalazione dell'evento.

Salvo diversa indicazione delle autorità sanitarie o del Parco, la carcassa non dovrà in nessun modo essere spostata dal luogo del ritrovamento sino ad avvenuto sopralluogo.

Successivamente al sopralluogo di cui sopra il proprietario del bestiame, o suo delegato, dovrà presentare presso la sede dell'Ente o gli uffici periferici dello stesso, od inviare a mezzo fax o raccomandata A.R., apposito modulo di denuncia di danno subito, reperibile presso gli stessi uffici, presso le sedi comunali o presso il sito del Parco dei Monti Aurunci, compilato e corredato degli allegati in esso specificati entro 5 giorni dall'avvenuto sopralluogo.

Entro 30 giorni dal recepimento della domanda, l'Ente provvederà ad inoltrare comunicazione scritta di avvio del procedimento al richiedente, precisando altresì le eventuali integrazioni da fornire a corredo dell'istanza di indennizzo. Si precisa che eventuali carenze di documentazione sospendono la decorrenza dei termini previsti per la definizione del procedimento amministrativo. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di documentazione integrativa, il procedimento sarà chiuso ed archiviato.

In caso di danni reiterati è facoltà del Parco suggerire e se del caso, imporre, adeguate misure di prevenzione da mettere in atto anche con il contributo dello stesso Ente. La non ottemperanza delle richiamate misure di prevenzione da parte del destinatario del provvedimento, non comporta l'obbligo dell'Ente di corrispondere l'indennizzo stesso.

La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà determinata con atto di determinazione del Direttore dell'Ente o suo delegato, che dovrà predisporre inoltre gli atti di liquidazione entro sessanta giorni dall'ultimazione delle procedure e, fatto salva la disponibilità dei fondi.

ART. 8 – Casi particolari di stima

Per quanto riguarda i danni ai pascoli sono ammessi ad indennizzo i danni provocati dai cinghiali mediante distruzione e/o rivoltamento del cotico erboso. L'indennizzo è limitato alla sola sottrazione di superficie effettivamente pascolabile e terrà conto dei due momenti di sviluppo del cotico erboso (primaverile ed autunnale).

La massima somma indennizzabile (100% di superficie danneggiata) per la perdita del foraggio da utilizzare con pascolamento primaverile è di € 160,00/ha.

La massima somma indennizzabile (100% di superficie danneggiata) per la perdita del foraggio da utilizzare con pascolamento autunnale è di € 105,00/ha.

Per quanto riguarda i danni ai prati-pascolo con foraggiere permanenti sono ammessi ad indennizzo i danni provocati dai cinghiali mediante distruzione e/o rivoltamento del cotico erboso. L'indennizzo è limitato alla sola sottrazione di superficie effettivamente pascolabile e terrà conto dei due momenti di sviluppo del cotico erboso (primaverile ed autunnale).

La massima somma indennizzabile (100% di superficie danneggiata) per la perdita del foraggio da utilizzare con lo sfalcio primaverile è di € 320,00/ha;

La massima somma indennizzabile (100% di superficie danneggiata) per la perdita del foraggio da utilizzare con pascolamento autunnale è di € 140,00/ha;

Per quanto riguarda i danni sui cereali si adottano le seguenti procedure:

- sottrazione dei semi o delle piante appena germinate superiore al 40%: è ammessa la risemina, ove possibile, e si provvederà ad indennizzare i costi di fresatura, semina, semente;
- sottrazione dei semi o delle piante appena germinate inferiore al 40%: si procederà ad un nuovo sopralluogo prima del momento della raccolta al fine di accertare l'entità della mancata produzione;
- sottrazione delle cariossidi o stroncatura delle piante di mais: il danno verrà calcolato considerando per ogni pannocchia totalmente danneggiata una perdita di 50 g di granella secca;
- sottrazione delle cariossidi o stroncatura delle piante di cereali autunno-vernini: il danno verrà calcolato considerando una perdita di 400 g di prodotto per ogni m² di coltura danneggiata.

Considerando che i mercuriali di cui all'articolo 4 presentano alcune carenze circa le tipologie di prodotto di cui si lamentano danni nel territorio del Parco, dopo aver effettuato analisi di mercato su base nazionale e locale, sentite le rappresentanze degli allevatori si è giunti alla formulazione della seguente tabella :

TIPOLOGIA	RAZZA	INCROCIO *	METICCIO
AGNELLI DA RIPRODUZIONE (4 - 12 mesi)	140		110
PECORE	130		110
OVINI (0- 4 mesi)	100		80
MONTONE	410		270
CAPRINI DA RIPRODUZIONE (4 - 12 mesi)	150		120
CAPRE	140		120
CAPRINI (0- 4 mesi)	110		90
ARIETE/BECCO	420		280
EQUINI OLTRE 8 MESI	1300		800
PULEDRI (0 - 8 mesi)	600		400
VITELLI (0 - 3 mesi)	550	480	450
VITELLI (3- 12 mesi)	1100	900	800
MANZE (oltre 12 mesi)	1700	1200	1030
VACCA F.C. (> 12 anni)		150	

(*) ai fini del presente regolamento s'intende per incrocio anche l'animale nato da madre iscritta ovvero l'azienda detiene tutti maschi da riproduzione iscritti o il seme proviene da animali iscritti.

Per quanto riguarda i costi relativi allo smaltimento della carcassa degli animali da fauna selvatica saranno rimborsate le eventuali spese sostenute, debitamente fatturate.

ART. 9 – Limiti all'indennizzo

Nel caso di danni alle colture agrarie non sono ammessi a indennizzo danni inferiori al 5% della produzione totale dei fondi, in quanto il danno è considerato ricompreso nel normale rischio di impresa.

Nel caso di danni alle colture agricole, alle opere ed agli impianti approntate sui fondi agricoli non saranno indennizzati danni inferiori a € 50,00.

Nel caso di danni alle colture agricole, alle opere ed agli impianti approntate sui fondi agricoli non saranno indennizzati danni ascrivibili a comportamenti del conduttore del fondo non conformi alle norme di Buona Pratica Agricola (es. presenza continua negli oliveti di reti a diretto contatto con il terreno atte ad intercettare le olive cadute al suolo spontaneamente o per cause meteorologiche)

Nel caso di danni ai muri a secco causati dai cinghiali, qualora il conduttore sia solito utilizzare il diserbo chimico l'indennizzo sarà ridotto del 50%, in quanto tale pratica andando ad intaccare gli apparati radicali delle specie erbacee indirettamente favorisce l'azione di dilavamento provocata dagli agenti meteorici

Nel caso di danni al bestiame sarà concesso l'indennizzo del danno, solo nel caso in cui i capi uccisi risultino ufficialmente registrati all'anagrafe aziendale e/o nazionale entro i tempi prescritti dalla legge.

Per gli animali feriti, saranno ammesse a indennizzo le spese sostenute e documentate dall'allevatore per le medicazioni e le cure veterinarie fino ad un massimo del 100% del valore del capo.

Non sono indennizzabili i danni che non sono riconducibili ad attività predatorie da fauna selvatica (es. danni da cani vaganti o inselvaticiti).

In ogni caso il danno non sarà indennizzato qualora venisse accertato che:

- l'animale predato all'interno dell'area protetta sia stato ritrovato ad una distanza superiore di metri 300 (trecento) dai confini del Parco;
- l'animale predato sia stato ritrovato ad una distanza superiore di metri 100 (cento) all'interno dell'area percorsa da incendio;
- Nel caso in cui fosse comprovata una responsabilità indiretta dell'interessato in merito all'evento dannoso (incuria, imperizia) i danni saranno indennizzati al 50%.
- Resta inteso che, in presenza di un procedimento sanzionatorio pendente ovvero, di accertamenti in essere da parte degli organi di vigilanza finalizzati alla verifica della regolarità delle attività, resta sospesa la procedura di indennizzo che sarà definita, se positiva o non accolta, solo se ed in quanto saranno conclusi gli accertamenti o il procedimento sanzionatorio.

ART. 10 – Obblighi di ripristino

Nel caso di indennizzo del danno avvenuto su prati permanenti o su prati-pascoli o su opere e manufatti, è fatto obbligo al beneficiario del ripristino della situazione preesistente.

In caso di eventuali nuovi danni l'indennizzo sarà riconosciuto solo se si sia proceduto ad ottemperare all'obbligo di ripristino di quanto indennizzato negli anni precedenti.

ART. 11 - Personale addetto alla stima

L'Ente, per le operazioni di accertamento e stima del danno, potrà avvalersi oltre che del proprio personale anche di personale specializzato della Regione Lazio, del Ruolo Unico dei Parchi, delle Province di Frosinone e Latina, o dei Comuni ricadenti nel territorio di sua competenza e potrà avvalersi, previa convenzione, di tecnici esterni all'uopo abilitati.

ART. 12 – Non cumulabilità

L'indennizzo riconosciuto dal Parco non è cumulabile con altri indennizzi pubblici riferiti allo stesso evento.

ART. 13 – Deroghe temporali

Qualora il Parco esaurisca l'apposita somma iscritta nel bilancio dell'anno in corso e non possa accertare maggiori entrate sugli appositi capitoli, potrà derogare dai tempi previsti dal presente regolamento per la liquidazione e rimandare l'erogazione dell'indennizzo alla disponibilità di bilancio dell'anno successivo, riconoscendo un incremento pari al tasso legale qualora siano trascorsi 12 mesi dall'evento.

ART. 14 - Ricorso

Al termine dell'accertamento il personale incaricato comunicherà l'ammissibilità o meno della richiesta di indennizzo. Contro tale decisione il danneggiato potrà opporre ricorso secondo la normativa vigente.

ART. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è vigente a far data dalla eseguibilità della deliberazione che lo approva, ivi incluso quanto nella deliberazione stessa statuito.

ART. 16 – Abrogazione di norme

E' abrogata ogni qualsivoglia altra disposizione regolamentare, se ed in quanto nella fattispecie con il presente regolamento incompatibile. Consta di 16 articoli, di nove pagine scritte per intero e fin qui della decima.